

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

l'art. 19 della L. R. 24.03.1980, così come sostituito dall'art. 27 della L.R. 21.04.88 n. 24;

VISTA

la nota pervenuta il 5 maggio 2003 con la quale la dipendente Rita Baldi ha indicato, quale difensore ai fini del comune gradimento ex art. 19 L.R. cit. l'Avv. Fernando Giacomini del Foro di Roma e l'Avv. Paola Mangano del Foro di Viterbo nel procedimento penale n. 1120/97;

RITENUTO

che, apparendo allo stato sussistere le condizioni di legge per l'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa del suddetto dipendente, possa esprimersi il gradimento alla scelta del difensore ai sensi del richiamato art. 19, I comma, della L.R. 24.3.1980 n. 18;

all'unanimità

DELIBERA

> di esprimere il gradimento in ordine all'affidamento della difesa, nel procedimento penale n. 26765/02 conferita dalla dipendente Rita Baldi agli Avv. ti Fernando Giacomini del Foro di Roma e Paola Mangano del Foro di Viterbo

> il Direttore Dipartimento Istituzionale provvederà, con propria determinazione, alla liquidazione degli onorari e spese di difesa sostenuti dal dipendente suindicato in relazione al procedimento di cui in premessa.

La rimborsabilità è preclusa, ai sensi dell'art. 36 L.R. n. 10 del 10.05.2001, in caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa grave.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

GI/ep
comgrad

28 OTT. 2003

